



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAVANI | ITALO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LARINI | EVIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VOLPI | MARCO ALBINO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2014
depositato il 08/01/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-DETR.IMF
2009

contro:
AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
E CUCCU PAOLO
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

- sul ricorso n. 5/2014
depositato il 08/01/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO [REDACTED] IRPEF-DETR.IMF. 20
contro:

AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 4/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

28/03/2017 ore 09:00

N°

349/2017

PRONUNCIATA IL:


28-03-2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19-05-2017

Il Segretario

[Signature]





(segue)

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE


N° 1

REG.GENERALE

N° 4/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

28/03/2017 ore 09:00





segue ...

Svolgimento del processo

In fatto e diritto

Preliminarmente si da atto che, su disposizione del Signor Presidente di sezione, risulta operata la riunione del ricorso n° 5/14 al ricorso n° 4/14 per evidente connessione oggettiva, trattandosi dei ricorsi formulati dai coniugi per la stessa vertenza riguardante il recupero della imposta IRPEF inerente l'abitazione principale.

Trattasi infatti dei ricorsi, con contestuale istanza di sospensione, formulati dai coniugi [redacted] e [redacted] come in atti rappresentati e difesi, nei confronti dell'allora Agente della riscossione "PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SpA" avverso le cartelle di pagamento n° [redacted] emesse su ruolo formulato dall'Agenzia delle Entrate di Parma per l'annualità 2009, conseguenti al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n° 600/1973, per riconoscimento parziale delle detrazioni inerenti il recupero fiscale operato a seguito di un intervento di recupero del patrimonio edilizio di proprietà, portante la somma complessiva di €. 8.924,49.

La cartella in esame risulta impugnata per vizi propri conseguenti all'avvenuta notificazione in assenza della compilazione della relativa relata di notifica sull'originale attestante la data di consegna, della sottoscrizione dell'Agente notificatore ritenuto soggetto non abilitato, per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi, nonché per mancata sottoscrizione da parte del Responsabile del Procedimento in violazione dell'art. 36 - comma 4 - della legge n° 31/2008 con conseguente lesione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

Nel ricorso veniva quindi richiesta la dichiarazione di giuridica inesistenza ed efficacia della notificazione con conseguente nullità della cartella stessa, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con comparse di risposta in atti depositate nelle date 24.01.2014 e 27.01.2014, si è ritualmente costituito in giudizio l'Agente della Riscossione, sostenendo con articolate argomentazioni di diritto la legittimità del proprio operato, rimarcando che eventuali omissioni e/o violazioni normative non invalidano l'atto che, per effetto della proposizione del ricorso, risulta avere pienamente raggiunto lo scopo a cui era destinato.

Parimenti viene puntualmente eccepito alle altre eccezioni sollevate, affermando la totale insussistenza delle presunte violazioni dei principi di chiarezza e trasparenza e di lesione dei diritti del contribuente, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso e la conferma della totale legittimità della cartella di pagamento impugnata, il tutto con vittoria di spese.

La richiesta di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati veniva posta all'udienza del 28.01.2014 e veniva respinta per mancanza della dimostrazione del "*periculum in mora*".

Da parte ricorrente risultano infine depositate memorie illustrative in data 09.02.2017, di replica alla costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione con particolare riferimento alla problematica oggetto dei ricorsi, con precisazioni riguardanti l'evolversi dei ricorsi tutti riconducibili alla stessa vertenza - riferibili alle diverse annualità - con l'intento di essere sottoposto ad un trattamento fiscale conseguente alle uniformi sentenze pronunciate in merito al riconoscimento dei costi sostenuti per gli interventi di recupero edilizio.

Alla riunione in pubblica udienza in data odierna, le parti convenute, dopo ampia, approfondita ed articolata discussione, si riportano alle rispettive enunciazioni riportate negli atti depositati, con particolare riferimento all'illegittimità delle cartelle per mancanza di chiare indicazioni circa il calcolo degli interessi e dell'aggio applicati.

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e valutata la discussione intervenuta, ritiene che la vertenza per cui è procedimento debba essere indirizzata verso l'accoglimento del ricorso, ritenendo viziata di nullità la cartella impugnata.

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 4 - 5 / 14 riuniti

UDIENZA DEL

28/03/2017 ore 09:00





SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 4 - 5 / 14 riuniti

UDIENZA DEL

28/03/2017 ore 09:00

segue

Relativamente alla modalità di calcolo dell'aggio e degli interessi si deve infatti rappresentare che costante giurisprudenza sia di CTP che di CTR, in base al principio evidenziato più volte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 8651/2009 e da ultimo la n° 24933 del 24.11.2016, ritiene che la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi comporti la nullità dell'atto.

Infatti gli interessi indicati e l'aggio richiesto devono essere chiaramente motivati dall'Agente esattore sia in ordine al tasso applicato sia in relazione ai criteri utilizzati per il calcolo complessivo, ed in mancanza dovrà ritenersi nullo l'atto notificato stante il difetto di motivazione e la conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente.

Le suddette considerazioni, a giudizio di questo Collegio, appaiono assorbenti di tutte le altre eccezioni sollevate.


Per quanto sopra esposto si ritiene di dover ritenere soccombente l'Agente per la riscossione e condannare, quindi, lo stesso al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in netti €. 500,00 per ogni singolo ricorso.

P. Q. M.

- in accoglimento dei ricorsi, annulla le cartelle impugnate;
- condanna l'Agente della riscossione ora "EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SpA" al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in netti €. 500,00 cadauno, oltre al rimborso forfetario del 15,00 % e del contributo unificato, ed accessori come per legge.

Parma, 28 marzo 2017

Il Relatore estensore



Il Presidente